

31

Allegato delibera C.C. 7.2.2008, n°10



Città di Maniago
(PROVINCIA DI PORDENONE)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

Pagina 2. **Capo I – Accertamento con adesione (concordato)**

Pagina 2. Art. 1 Principi generali

Pagina 2. Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Pagina 3. Art. 3 Effetti della definizione degli accertamenti con adesione

Pagina 4. **Capo II – Procedimento per la definizione degli atti con l'adesione del soggetto passivo**

Pagina 4. Art. 4 Competenza

Pagina 4. Art. 5 Avvio del procedimento

Pagina 4. Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Pagina 5. Art. 7 Procedimento ad iniziativa del soggetto passivo

Pagina 5. Art. 8 Atto di accertamento con adesione (verbale)

Pagina 6. Art. 9 Perfezionamento della definizione (concordato)

Pagina 7. **Capo III – I benefici a seguito dell'adesione con rinuncia all'impugnazione.**

Pagina 7. Art. 10 Riduzione delle sanzioni

Pagina 8. **Capo IV – Disposizioni finali e transitorie.**

Pagina 8. Art. 11 Norma transitoria.

Pagina 8. Art. 12 Decorrenza e abrogazione.

CAPO I
Accertamento con adesione (concordato)

Art. 1 - Principi generali

La Città di Maniago:

1. in esecuzione dell'art. 1 comma 4 della legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"; *(nota 1)*
2. nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, attribuita dall'art. 52 del D.lgs 15.12.1997 n. 446; *(nota 2)*
3. nell'esercizio del proprio potere di autotutela;
4. intende disciplinare con il presente regolamento l'azione comportamentale degli uffici nell'applicazione dell' istituto di accertamento con adesione (concordato) già introdotto nel proprio ordinamento sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, *(nota 3)* con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di recupero delle proprie entrate attraverso la riduzione degli adempimenti dei contribuenti e di instaurare con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso e velocizzare i processi di incasso.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L' istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a fronte di accertamenti e liquidazioni, di richieste di pagamento per cause sanzionatorie, di omissione di dichiarazioni o denunce o comunicazioni e loro irregolarità; di pagamenti omessi, parziali o intempestivi sia delle entrate tributarie sia di quelle patrimoniali assimilabili alle tributarie.
2. L' istituto dell'accertamento con adesione anche a seguito di avviso di accertamento notificato o atto equipollente può interessare la valutazione dei fatti in relazione alla colpevolezza, all'entità e al cumulo delle sanzioni irrogate, mentre sulla parte imponibile può intervenire nei casi di valutazione discrezionale della stessa, errori materiali sulla esistenza o consistenza e assoggettabilità dei cespiti, titolarità, fatti, situazioni e stati di fatto, oltre che su aspetti agevolativi e interpretativi
3. Il procedimento della definizione concordataria può essere unico anche per più cespiti.
4. Il procedimento della definizione concordataria può essere unico anche per più annualità o periodi.
5. Il procedimento della definizione concordataria può anche precedere l'azione accertativa.
6. L' istituto dell'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli coobbligati al pagamento o dei contitolari.
7. L' istituto dell'accertamento con adesione può comportare anche la rateizzazione o la compensazione delle somme dovute.

Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del soggetto passivo.

1. Il soggetto passivo può attivare spontaneamente il procedimento con apposita istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico
 - a) Quando intende risolvere bonariamente le proprie situazioni debitorie
 - b) quando gli sia stato notificato avviso di accertamento, non divenuto definitivo, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
 - c) quando gli sia stata notificata cartella esattoriale o atto equipollente e possa dimostrare di non essere venuto prima a conoscenza del debito (es. Notificazioni all'albo).
 - d) quando dopo aver presentato ricorso non preceduto da istanza di accertamento con adesione, intenda rinunciare irrevocabilmente alla lite declassando il ricorso a domanda di concordato.
2. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto passivo dopo l'istanza concordataria comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. Nel campo tributario la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere automaticamente, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo qualora la controversia riguardi situazioni diverse dal solo minore o mancato pagamento.
4. Entro il termine indicativo di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, per vie brevi anche telefonicamente, formula l'invito a comparire o comunica l'attivazione del rito abbreviato.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, o il mancato adempimento di quanto prescritto con il rito abbreviato comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione (verbale)

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito positivo o negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
2. A seguito dell'accordo l'Ufficio produce in duplice esemplare il verbale che va sottoscritto dal soggetto passivo (o dal suo procuratore o delegato) e dal responsabile competente del tributo o dell'Ufficio.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati succintamente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con mero richiamo alla documentazione in atti, nonché gli ammontari dovuti e gli altri termini necessari.
4. Nel rito abbreviato il verbale è sostituito dall'acquiescenza del soggetto passivo.

C A P O I V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle annualità pregresse purchè non prescritte o non decadute dalla possibilità accertativa alla data del 1° gennaio 2008 .

Art. 12 – Norma transitoria

1. Gli atti di accertamento ICI dell'annualità 2002 (*) e 2003 già emessi alla 31.12.2007 in deroga alle disposizioni del comma 3 del precedente articolo, per effetto dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vigente nell'anno 2007, (nota 4) possono beneficiare delle disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento, a istanza di parte, solo in presenza delle fattispecie previste dal citato articolo 16.

(*) NB: al 1° gennaio 2008 in base al regolamento ICI l'annualità 2002 risulta decaduta dal potere di accertamento.

COMUNE DI MANIAGO

Il Messo Comunale dichiara d'aver
eseguito la pubblicazione nell'Albo
del Comune del ^{regolamento} di cui retro
dal 17-03-2007 al 31-03-2007



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]